

Relazione della II Commissione permanente

SCHEMA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO; BILANCIO E FINANZE;
DEMANIO E PATRIMONIO; ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; PERSONALE DELLA REGIONE

(Seduta del 19 novembre 2009)

Relatore di maggioranza: LUIGI MINARDI

Relatore di minoranza: FABIO PISTARELLI

sulla proposta di legge n. 343

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 25 settembre 2009

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2001, N. 20
"NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE DELLA REGIONE"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1***(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 20/2001)*

1. Alla lettera a) del comma 3 bis dell'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) sono soppresse le parole: "di diritto privato".

2. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

3. Il comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Il rapporto di lavoro delle unità di cui alla lettera a) del comma 3 bis è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato ai sensi del comma 4 quinquies. Il rapporto di lavoro delle unità di cui alla lettera b) del comma 3 bis, che non siano in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, è regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

- a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
- b) nel caso in cui sia posseduta un'esperienza almeno triennale come responsabile o addetto di segreteria presso pubbliche amministrazioni o presso altri enti pubblici o privati, comprese le società, le fondazioni o le associazioni."

4. Il comma 4 quater dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

"4 quater. Alle unità di personale delle segreterie di cui alle lettere a) e b) del comma 3 bis sono corrisposti rispettivamente, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale:

- a) un trattamento economico omnicomprensivo determinato secondo i seguenti parametri:
 - 1) stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrattuali dell'ordinamento professionale;
 - 2) ulteriore importo per la remunerazione della funzione svolta, il cui ammontare non può superare quello della retribuzione di posizione definito per l'alta professionalità dal medesimo contratto collettivo;
- b) un compenso omnicomprensivo non supe-

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1***(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 20/2001)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:

"Art. 22 - (Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale).

1. Per l'espletamento delle attività di collaborazione personale al Presidente, al Vicepresidente della Giunta e agli Assessori sono istituite le segreterie, i cui organici non possono eccedere:

- a) quattro unità per il Presidente della Giunta regionale;
- b) tre unità per il Vicepresidente e gli Assessori.

Le predette segreterie, nello svolgimento dei propri compiti, non possono interferire nell'azione delle strutture, né sostituirsi ad esse.

2. La Giunta regionale provvede, su proposta del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori, alla determinazione degli organici e alla nomina dei rispettivi responsabili delle segreterie particolari e del personale addetto.

3. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti regionali e delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 3 è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

5. Una unità di personale addetto a ciascuna segreteria può essere scelta tra persone esterne all'amministrazione ed alla stessa può essere affidato l'incarico di responsabile. Il relativo rapporto è regolato:

- a) da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato;
- b) da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in relazione a particolari esigenze di consulenza della segreteria.

6. Ferma restando la spesa massima complessiva prevista per l'unità di cui al comma 5, in deroga all'organico di cui al comma 1, possono essere rispettivamente instaurati:

- a) due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, con prestazioni lavorative

riore all'ammontare del trattamento economico di cui alla lettera a).”.

5. Il comma 4 quinquies dell'articolo 22 della l.r. 20/2001 è sostituito dal seguente:

“4 quinquies. La corrispondenza alla categoria contrattuale di cui al numero 1) della lettera a) del comma 4 quater è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego.”.

pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno;

b) due rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

7. La Giunta regionale provvede a conferire gli incarichi di cui alla lettera b) del comma 5 a soggetti che siano in possesso di una comprovata specializzazione anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;

b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso altri enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.

8. Il personale regionale assegnato alle segreterie è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Il personale di cui al comma 3, assegnato alle segreterie, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.

9. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale delle segreterie è stabilito dalla Giunta regionale nel modo seguente:

a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;

b) per il personale di cui alla lettera a) del comma 5, il compenso è composto dallo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali per le corrispondenti categorie contrat-

tuali dell'ordinamento professionale e da un ulteriore importo per la remunerazione della funzione svolta, il cui ammontare non può superare quello della retribuzione di posizione definito per l'alta professionalità dal medesimo contratto collettivo nazionale. La corrispondenza alla categoria contrattuale è definita in relazione al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego;

- c) per il personale di cui alla lettera b) del comma 5, il compenso è determinato in misura non superiore all'ammontare del trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).

10. Il trattamento economico di cui al comma 9, lettere a) e b), è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano contestualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente o dei singoli componenti della Giunta regionale che li hanno proposti.”.

Art. 1 bis

(Modifiche all'articolo 22 bis della l.r. 20/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 bis le parole: “4 bis, 4 ter, e 4 quater” sono sostituite dalle parole: “4, 8 e 9”.

Art. 1 ter

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 34/1988)

1. L'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

1. Ciascun gruppo consiliare ha diritto, a richiesta, all'assegnazione, con spesa a carico del bilancio della Regione, di personale entro i seguenti limiti:

- a) gruppi fino a tre consiglieri: due unità, di cui una appartenente alla categoria D3 ed una alla C o a categorie inferiori;
- b) gruppi da quattro a sei consiglieri: quattro unità, di cui una appartenente alla categoria D3, una alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;
- c) gruppi da sette a dieci consiglieri: cinque unità, di cui una appartenente alla catego-

ria D3, due alla D1 e due alla C o a categorie inferiori;

- d) gruppi da undici a tredici consiglieri: sei unità, di cui una appartenente alla categoria D3, due alla D1 e tre alla C o a categorie inferiori;
- e) gruppi con oltre tredici consiglieri: nove unità di cui una appartenente alla categoria D3, quattro alla D1 e quattro alla categoria C o a categorie inferiori.

2. I gruppi che, in considerazione delle peculiari funzioni loro proprie o per esigenze di servizio, non sono in grado di ricorrere a personale regionale, possono alternativamente avvalersi, nei limiti del contingente previsto dal comma 1 e con spesa a carico del bilancio della Regione:

- a) di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- b) di personale esterno, limitatamente ad una unità per gruppo per quelli di cui alla lettera a) del comma 1, due unità per quelli di cui alle lettere b), c) e d) e tre unità per quelli di cui alla lettera e) del medesimo comma 1.

3. E' consentita ad ogni gruppo una assegnazione di personale in numero e con categorie diverse dal comma 1 purché la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione non superi il limite rappresentato dalla predetta assegnazione.

4. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), l'incarico, la cui durata non può superare quella della legislatura, è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta nominativa del presidente del gruppo, con l'indicazione del posto da ricoprire ai sensi dei commi 1 e 3, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

5. In relazione a particolari esigenze di consulenza proprie del gruppo e su richiesta nominativa del Presidente del gruppo stesso, l'Ufficio di Presidenza può, in alternativa a quanto previsto al comma 4, conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a quella della legislatura, previa verifica in capo all'interessato dell'esistenza di una comprovata specializzazione anche universitaria. Si può prescindere da tale requisito:

- a) nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001;
- b) in caso di possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualità di parlamentare, consigliere regionale,

sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi degli enti locali o altri incarichi di pari o superiore responsabilità;

- c) in caso di possesso di una particolare professionalità maturata in incarichi di responsabilità o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno quinquennale, presso altri enti pubblici o privati, società, fondazioni, associazioni.

6. Il presidente di ciascun gruppo consiliare in occasione della richiesta del personale ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, comunica il nominativo del soggetto cui è conferito l'incarico di responsabile.

7. Ciascun consigliere, che non faccia parte della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può richiedere di essere assistito da una unità di personale per l'espletamento dell'attività di supporto dei propri compiti istituzionali. Il personale medesimo è assegnato al gruppo consiliare di appartenenza del consigliere regionale.

8. Alle funzioni di cui al comma 7 è adibito personale regionale o personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 di categoria non superiore alla D o equivalente.

9. Almeno il 60 per cento, con arrotondamento per difetto, del contingente complessivo del personale assegnato ai gruppi ai sensi dei commi 1 e 7 è composto da personale della Regione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel modo seguente:

- a) per il personale regionale o delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, il compenso complessivo è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti e da un'ulteriore quota determinata, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla contrattazione collettiva nazionale;
- b) per i soggetti di cui al comma 4 il compenso è composto da una quota corrispondente allo stipendio tabellare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed Enti locali per le rispettive categorie contrattuali, da individuare, in relazione al posto disponibile,

nel rispetto delle norme vigenti sull'accesso al pubblico impiego, e da un ulteriore importo determinato, in relazione alle funzioni svolte, in misura non superiore all'importo previsto per la retribuzione di posizione di alta professionalità come definita dalla medesima contrattazione collettiva nazionale;

- c) per i soggetti di cui al comma 5, il compenso è determinato sulla base di appositi criteri fissati dall'Ufficio di Presidenza che tengano conto delle funzioni da svolgere, dei requisiti e della professionalità effettivamente posseduti da ciascun collaboratore, in misura non superiore al trattamento economico massimo attribuibile ai sensi della lettera b).

11. Il trattamento economico di cui al comma 10, lettere a) e b), è destinato a compensare oltre che il trattamento economico fondamentale delle corrispondenti categorie contrattuali, anche gli emolumenti accessori previsti dai contratti, nonché il disagio e le particolari responsabilità legate allo svolgimento dell'incarico.”.

Art. 1 quater

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 34/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1988 le parole: “di cui ai commi 1 e 5” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 7”.

Art. 1 quinquies

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 14/2003)

1. L'articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - (Segreterie particolari).

1. La dotazione organica della segreteria del Presidente del Consiglio è pari a quella prevista per il Presidente della Giunta regionale.

2. La dotazione organica delle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza non può superare il numero di due unità.

3. Alle segreterie del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza possono essere assegnati dipendenti a tempo indeterminato della Regione e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

4. Una unità di ciascuna segreteria particolare può essere rappresentata da perso-

nale esterno all'amministrazione il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato o, in presenza di particolari esigenze di consulenza proprie della struttura, da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

5. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, provvede alla nomina dei rispettivi responsabili e all'assegnazione del personale addetto, entro i limiti previsti dal presente articolo.

6. Il personale addetto alla guida di autovetture a supporto dell'attività dei componenti dell'Ufficio di Presidenza è assegnato alle segreterie degli stessi componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Il trattamento economico omnicomprensivo del personale di cui al presente articolo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 22 della l.r. 20/2001.

8. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Presidente della Giunta, ai suoi componenti e alla Giunta stessa, rispettivamente il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e l'Ufficio di Presidenza.".

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua alle disposizioni della stessa i contratti degli addetti alle segreterie particolari.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle rispettive competenze, adeguano alle disposizioni della presente legge i contratti degli addetti alle proprie segreterie particolari e a quelle dei gruppi assembleari, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico